

Più slot dal tabaccaio

AAMS Cambia i limiti numerici per gli apparecchi con vincita in denaro

Ministero dell'interno estromesso dalle scelte.

Non più di 10 apparecchi negli stabilimenti balneari e negli alberghi, a prescindere dalla loro superficie, ma aumenta il numero delle slot che si possono installare nelle tabaccherie e nelle ricevitorie del lotto. E' quanto stabilisce il decreto del 27 luglio a firma del direttore di AAMS, pubblicato in GU il 12 agosto scorso e che entrerà in vigore il primo settembre. In sostanza, dopo quasi dieci anni dalla prima decisione di porre un limite al numero delle slot da installare nelle diverse tipologie di esercizi e prevista dalla legge 289/2002, che demandava ai due Ministeri, delle finanze e dell'interno, il compito di fissare il numero massimo consentito, il Viminale viene estromesso da ogni decisione. Così del resto è stato anche con il recente decreto legge 98/2011 che ha attribuito alla medesima Amministrazione dei monopoli la competenza all'irrogazione delle sanzioni per la violazione alle disposizioni stabilite dall'art. 110 Tulp, comprese quelle relative al gioco da parte dei minori di anni 18, che precedentemente erano assegnate al Prefetto. Rilevanti le novità apportate rispetto al decreto interdirettoriale dell'ottobre del 2003, ma anche i dubbi conseguenti alle nuove disposizioni. Ciò in quanto il direttore Tagliaferri che ha firmato il decreto per conto del direttore generale, ha omesso di chiarire se il decreto del 27 luglio integra o sostituisce le disposizioni previgenti. Il dubbio maggiore nasce dal fatto che alcune norme sono ripropositive di quanto a suo tempo aveva stabilito il decreto dell'ottobre 2003, come il divieto di installare gli apparecchi con vincita in denaro all'interno dei luoghi di cura, istituti scolastici o all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto o al divieto di installare gli apparecchi da gioco all'esterno degli esercizi autorizzati. Ciò nonostante, l'art. 7 del decreto afferma che lo stesso "sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulp, la disciplina, in ordine ai parametri numerici quantitativi" previsti dai decreti precedenti. Il problema si pone perché i precedenti decreti contenevano anche altre disposizioni come quelle, ad esempio, poste a tutela del consumatore quali l'obbligo di prevedere un'offerta alternativa di apparecchi di puro intrattenimento oltre alle slot e per le sale giochi un numero massimo di slot rispetto agli apparecchi di puro trattenimento.

Tipologia esercizi	Numero new slot max	Numero VLT max
Sale scommesse; negozi di gioco (art. 38 dl 223/2006); sale bingo; sale gioco con solo slot e VLT; sale giochi tradizionali (con o senza somministrazione congiunta)	n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq 1 app. ogni 5 mq fino a 75 max	Da 50 a 100 mq fino a 30 Da 101 a 300 mq fino a 70 Oltre 300 mq fino a 150
Rivendite tabacchi; ricevitorie lotto; punti di gioco (art. 38 dl 223/2006)	n. 2 max fino a 10 mq n. 4 max fino a 20 mq oltre 20 mq 1 app. ogni 10 mq fino a 8 max	Non consentite
Bar e simili; ristoranti e simili; edicole; circoli privati; negozi ed esercizi pubblici in genere	n. 2 max fino a 15 mq n. 4 max fino a 30 mq da 30 a 100 mq 6 app max oltre 100 mq 8 app. max	Non consentite
Stabilimenti balneari; alberghi e simili.	Fino a 10 app. max	Non consentite